



CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO
Il sessione 2021
ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE

16 dicembre 2021 – 11 gennaio 2022

La sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Il ruolo dell'ingegnere con funzione di

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Coordinatore della Sicurezza (CS)

Relatore: ing. Rossella Del Regno, ph.D.
Consigliere Ordine Ingegneri Salerno

La sicurezza sui luoghi di lavoro

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)

REV. NOVEMBRE 2020

DOTT. ING. GIANFRANCO AMATO I.T.L. VERONA GIANFRANCO.AMATO@ISPETTORATO.GOV.IT

DOTT. ING. FERNANDO DI FIORE ATS PAVIA FERNANDO_DIFIORE@ATS-PAVIA.IT

IL PRESENTE TESTO NON RIVESTE CARATTERI DI UFFICIALITÀ. LE VERSIONI UFFICIALI DEI DOCUMENTI SONO PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA A MEZZO STAMPA OPPURE SUI SITI WWW.ISPETTORATO.GOV.IT, WWW.LAVORO.GOV.IT, WWW.NORMATTIVA.IT. LE CONSIDERAZIONI ESPOSTE SONO FRUITO ESCLUSIVO DEL PENSIERO DEGLI AUTORE E NON HANNO CARATTERE IN ALCUN MODO IMPEGNATIVO PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI APPARTENENZA. NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI SIA DIRETTI CHE INDIRETTI CAUSATI DALL'USO DEL PRESENTE TESTO.

CON IL SOSTEGNO
DI

IL-A - ISPETTORI DEL LAVORO
ASSOCIATI



QUESTA OPERA È RELASCIATA SECONDO LA SEGUENTE LICENZA CREATIVE COMMONS



[HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/RY-SA/3.0/DEED.IT](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.it)

VERSIONE AGGIORNATA SU WWW.ISPETTORATO.GOV.IT

***D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. =
TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO***



<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Pagine/Testo-unico-salute-e-sicurezza.aspx>

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo Investiamo nel tuo futuro

Seguici su: [Twitter] [Facebook] [LinkedIn] [YouTube] Area Riservata

Cerca

Ispettorato Nazionale del Lavoro

Media Attività Le sedi dell'Ispettorato **Strumenti e servizi** Contatti

HOME / Ispettorato Nazionale Lavoro / Strumenti e servizi / Testo unico salute e sicurezza

Testo unico salute e sicurezza

24 novembre 2020

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, si rende disponibile la versione del Decreto aggiornata a novembre 2020 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con l'aggiornamento alle ultime norme.

CONDIVIDI

STAMPA

Strumenti e servizi

- Modulistica
- Testo unico salute e sicurezza**
- Comunicazione inizio attività gestione del personale ex art. 1, L. n. 12/1979
- FAQ Comunicazione inizio attività gestione del personale ex. art. 1, Legge 12/1979
- Modalità di contestazione del licenziamento

Recenti aggiornamenti al D.Lgs. 81/2008

D.L. FISCALE del 21 ottobre 2021 n. 146

- una parte dedicata al fisco
- una parte dedicata al mondo del lavoro e delle imprese Capo II (Misure urgenti in materia di lavoro) e Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)



CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 146/2021


Nuove e rilevanti modifiche al D.Lgs. 81/08





CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 146/2021

Nuove e rilevanti modifiche al D.Lgs. 81/08





CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 146/2021

Nuove e rilevanti modifiche al D.Lgs. 81/08





CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 146/2021

Nuove e rilevanti modifiche al D.Lgs. 81/08



3B di 4

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

È composto da **306 articoli** (suddivisi in **13 titoli**) e da **51 allegati tecnici**, prescrive misure per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento delle proprie attività in tutti i settori, pubblici o privati.

Esso:

- ***va a sostituirsi ad una precedente normativa, fortemente frammentaria;***
 - ***va a garantire regole minime di sicurezza sul lavoro, comunque soddisfacenti e condivise dalle parti sociali, in tutte le nostre Regioni;***
- ***va a riordinare le funzioni degli enti interessati alla sicurezza ed ancora degli organismi di studio, di assistenza e di controllo.***

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Sicurezza OGGETTIVA – strutturale e tecnologica

Adeguamento strutture, macchine e impianti
SICUREZZA
Formazione del personale

Sicurezza SOGGETTIVA - umana

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Titolo I - articoli da 1 a 61, ed in più 3 allegati - contiene i **PRINCIPI COMUNI A TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ DISCIPLINATI DAL T.U.**

I tre allegati contengono:

- 1) elenco delle violazioni che potrebbero far scattare, nell'Organismo di Vigilanza, il provvedimento di sospensione dell'attività;**
- 2) casi in cui il Datore di Lavoro può svolgere il ruolo di RSPP;**
- 3) modello, per il Medico Competente, della cartella sanitaria di rischio.**

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il **Titolo II** - articoli da 62 a 68 ed 1 allegato – ***DISCIPLINA I LUOGHI DI LAVORO.***

L'unico allegato (allegato n. 4) descrive i requisiti che debbono possedere i luoghi di lavoro (stabilità e solidità, altezza, cubatura, superficie, pavimenti, muri, soffitti, finestre, lucernari, vie di circolazione, zone di pericolo, vie ed uscite di emergenza, porte e portoni, scale, microclima, illuminazione, locali di riposo, servizi igienici, ecc.).

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nel Titolo II viene peraltro precisato che:

- ***non si può lavorare nei locali interrati o seminterrati;***
- ***è ammessa una deroga per particolari esigenze tecniche: in tal caso il D.L. assicura buone condizioni di aerazione, illuminazione, microclima;***
- ***l'Organo di Vigilanza, anche in assenza di esigenze tecniche, può consentire le lavorazioni purché esse non producano emissioni di agenti nocivi e venga rispettato il punto precedente.***

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il **Titolo III** - articoli da 69 a 87 e 5 allegati – tratta delle **ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**; accenna anche agli impianti e alle apparecchiature elettriche.

I 5 allegati (dal 5 al 9) contengono:

- 5) i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro;**
- 6) le disposizioni inerenti all'uso delle attrezzature di lavoro;**
- 7) le verifiche periodiche previste per talune attrezzature di lavoro;**
- 8) lo schema dei rischi ai fini dell'adozione dei dispositivi di protezione individuale;**
- 9) le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche, da parti attive di impianti elettrici non protette o da parti attive non sufficientemente protette.**

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nel Titolo III sono regolati altresì
le apparecchiature e gli impianti elettrici che:

- a) devono essere installati in modo da scongiurare qualsiasi rischio di natura elettrica; in particolare si devono evitare: a1) i contatti elettrici diretti ed indiretti; a2) l'innesco d'incendi, di esplosioni, di alte temperature; a3) le sovratensioni e i guasti;***
- b) devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte;***
- c) è vietato eseguire lavori sotto tensione a meno che non si rispettino particolari e precise disposizioni.***

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il **Titolo IV** - articoli da 88 a 160 e 14 allegati – riporta le disposizioni interessanti i
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
(in pratica l'ex D.Lgs. 494/96 e altre leggi similari).

I 14 allegati (dal n. 10 al n. 23) contengono:

- 10) elenco dei lavori edili o d'ingegneria civile per i quali si applica il Titolo IV;***
- 11) elenco dei lavori comportanti particolari rischi;***
- 12) contenuto della notifica preliminare;***
- 13) prescrizioni di sicurezza per la logistica di cantiere
(spogliatoi, docce, lavabi, ecc.);***
- 14) contenuto minimo del programma per conseguire l'attestato di CSP e CSE;***

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

- 15) contenuti minimi dei piani di sicurezza;**
- 16) fascicolo con le caratteristiche dell'opera;**
- 17) idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi;**
- 18) viabilità nei cantieri, ponteggi, trasporto dei materiali;**
- 19) verifica di sicurezza dei ponteggi metallici fissi;**
- 20) costruzione e impiego di scale portatili;**
- 21) Accordo Stato-Regioni e Province Autonome, sui corsi di formazione per i lavoratori che operano in quota;**
- 22) contenuto minimo del Pi.M.U.S.;**
- 23) deroga per i ponti su ruote a torre.**

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il **Titolo V** - articoli da 161 a 166 e 9 allegati – riguarda la ***SEGNALETICA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO***.

Il **Titolo VI** - articoli da 167 a 171 ed un solo allegato – tratta la ***MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI***.

Il **Titolo VII** – articoli da 172 a 179 ed 1 allegato – fissa le regole per l'impiego delle attrezzature munite di ***VIDEOTERMINALI***.

Il **Titolo VIII** - articoli da 180 a 220 e 3 allegati – disciplina gli ***AGENTI FISICI***, e cioè il **rumore**, le **vibrazioni**, i **campi elettromagnetici** e le **radiazioni ottiche artificiali**.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il **Titolo IX** - articoli da 221 a 265 e 6 allegati – tratta delle sostanze pericolose, e cioè gli **AGENTI CHIMICI**, gli **AGENTI CANCEROGENI** e **MUTAGENI**, ed infine, **l'AMIANTO**.

Il **Titolo X** – articoli da 266 a 286 e 5 allegati – detta le regole per l'esposizione agli **AGENTI BIOLOGICI**.

Il **Titolo XI** – articoli da 287 a 297, e 3 allegati – disciplina il lavoro in presenza di **ATMOSFERE ESPLOSIVE**.

Il **Titolo XII** – articoli da 298 a 303 – riporta le **DISPOSIZIONI SANZIONATORIE**.

Il **Titolo XIII** – articoli da 304 a 306 – riporta le **NORME TRANSITORIE E FINALI**.

Il ruolo dell'ingegnere con funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Titolo I D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Campo di applicazione (art. 3)

Il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. si applica:

- a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio;
- a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.



Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Chi è il RSPP?

Il RSPP (**Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**) è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., designata dal Datore di Lavoro, a cui deve rispondere, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dai rischi. Il SPP, insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, provvede a *individuare i fattori di rischio, elaborare misure preventive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, proporre programmi di informazione e formazione e fornire specifiche informazioni ai lavoratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione da adottare.*

Quali compiti svolge il RSPP?

Il RSPP supporta tecnicamente il Datore di Lavoro e svolge anche funzioni di tipo consultivo e promozionale. In particolare:

- **rileva i fattori di rischio**, determina nello specifico i rischi presenti ed elabora un piano contenente le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori;
- **propone piani formativi ed informativi** per la formazione, informazione e addestramento del personale;
- **collabora con il Datore di Lavoro** nell'individuazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro (legati a strutture, impianti, macchine, attrezzature e mansioni) e nell'identificazione di misure preventive e protettive, allo scopo di effettuare la **valutazione dei rischi aziendali** unitamente al Medico Competente e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con i quali prende parte anche alla riunione periodica.

Chi può essere nominato RSPP?

Il ruolo di RSPP può essere ricoperto da un *dipendente dell'azienda* o da un *consulente esterno* ovvero dal *Datore di Lavoro stesso* in seguito alla frequenza obbligatoria di un corso di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore in riferimento alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro; inoltre, il Datore di Lavoro con funzione di RSPP è tenuto a frequentare anche corsi di aggiornamento quinquennali (Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011).

Tipologia corso	Durata	Note
Corso di formazione	16 ore	Rischio basso Uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo.
	32 ore	Rischio medio Agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio.
	48 ore	Rischio alto Costruzione, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali.
Corso di aggiornamento	6 ore / 5 anni	Rischio basso
	10 ore / 5 anni	Rischio medio
	14 ore / 5 anni	Rischio alto

Bisogna necessariamente essere Ingegneri per ricoprire il ruolo di RSPP?

NO!

Per ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è necessario essere in possesso di un **titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore** ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché di un **attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro** e relativi alle attività lavorative: il Modulo A di base, i Moduli B (comune e specifico per settore di appartenenza dell'azienda), il Modulo C finalizzato alla gestione dei processi formativi, organizzativi e all'utilizzo delle corrette forme di comunicazione in ambito aziendale.

MODULI	DURATA PRE-ACCORDO 07/07/2016	DURATA ACCORDO 07/07/2016
<i>MODULO A (corso base)</i>	28 ore	28 ORE
<i>MODULO B (corso di approfondimento rischi)</i>	Da 12 a 68 ore in relazione al modulo Ateco di appartenenza dell'azienda	Modulo di 48 ore comune per tutte le attività Ulteriori moduli di specializzazione nei casi di cui alla tabella successiva (ulteriori 12 o 16 ore per ogni specializzazione)
<i>MODULO C (corso di specializzazione solo RSPP)</i>	24 ore	24 ore

Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016

È vero che l'Ingegnere che intende abilitarsi quale RSPP è esonerato dalla frequenza dei moduli A e B? Da dove si evince?

Si evince dall'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. , richiamato anche dall'Accordo Stato - Regioni del 07 luglio 2016, Allegato A punto 1: elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione, meglio esplicitato nell'Allegato I.

Viene inoltre precisato che anche i soggetti esonerati debbano essere in possesso di un attestato di formazione in materia di prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e di stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (Modulo C - 24 ore).

Quali moduli vanno aggiornati periodicamente?

L'obbligo di aggiornamento del RSPP è di **40 ore quinquennali** e si inquadra a pieno titolo nella dimensione della *life long learning* cioè nella formazione continua nell'arco della vita lavorativa.

In relazione ai compiti di RSPP l'aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni di pratiche e approfondimenti legati ai rischi specifici del settore e dovrà trattare nello specifico di:

- aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa;
- tecniche di comunicazione.

L'aggiornamento decorre:

- dalla conclusione del modulo B comune, per coloro che hanno conseguito tutti e tre i moduli (A,B,C);
- dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e cioè dal 15 maggio 2008 e della data di conseguimento della laurea se avvenuta dopo il 15 maggio 2008, per gli esonerati.

Quali sono le responsabilità a cui è soggetto il RSPP?

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è un soggetto di prevenzione con compiti di sicurezza che opera in posizione di neutralità. Per la figura di RSPP la legge non prevede sanzioni contravvenzionali, tuttavia egli è responsabile del reato di evento se l'infortunio si verifica a causa della consulenza effettuata in maniera errata. Il RSPP, insieme al Medico Competente e al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), è responsabile del conseguimento degli obiettivi prefissati dal Sistema di Gestione della Sicurezza aziendale e, nello spirito del miglioramento continuo e progressivo dei livelli di salute e sicurezza, concorre sinergicamente alla definizione di nuovi piani, programmi e procedure.

Quando è possibile avere un RSPP esterno?

Tranne nei casi in cui il D.Lgs. 81/08 obbliga il Datore di Lavoro ad avere il RSPP interno all'azienda, è possibile affidare l'incarico ad un consulente esterno in possesso dei requisiti. Infatti, l'art. 31 comma 6 del sopracitato D.Lgs. limita l'obbligo dell'istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda esclusivamente: alle aziende industriali di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, e s.m.i. soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto; alle centrali termoelettriche; agli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e s.m.i.; alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; alle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; alle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; alle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

In cosa consiste la valutazione dei rischi e qual è il ruolo del RSPP?

La valutazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. (*Obblighi del Datore di Lavoro non delegabili*) riguarda **tutti i rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti la ***scelta delle attrezzature di lavoro*** e delle ***sostanze*** o dei ***preparati chimici impiegati***, la ***sistemazione dei luoghi di lavoro***, i gruppi di lavoratori esposti a ***rischi particolari***, tra cui anche quelli collegati allo ***stress lavoro-correlato*** [...] e quelli riguardanti le ***lavoratrici in stato di gravidanza*** [...] nonché quelli connessi alle ***differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale*** attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Il risultato di questa valutazione va riportato in un documento, definito **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**, avente **data certa**, attestata dalla sottoscrizione di Datore di Lavoro, RSPP, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Medico Competente (MC).

Cos'è il DUVRI?

Art. 26 D.Lgs. 81/2008 comma 3: Il Datore di Lavoro Committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico Documento di Valutazione dei Rischi ... [omissis]

Il DUVRI (**Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti**) è quel documento, obbligatoriamente redatto dal Datore di Lavoro Committente, finalizzato a ridurre i rischi da interferenza, qualora gli stessi rischi non possano essere gestiti diversamente. L'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o la presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

Il ruolo dell'ingegnere con funzione di Coordinatore della Sicurezza (CS)

Titolo IV D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Campo di applicazione

*Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
(artt. 88-104)*

Contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a)

Art. 89 – Definizioni

a) **Cantiere:** qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X.

ALLEGATO X

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)

ALLEGATO X

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'[articolo 89, comma 1, lettera a\)](#)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, *comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici*, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Richiami all'Allegato X:

[Art. 88, co. 2, lett. g-bis](#)) - [Art. 88, co. 2, lett. g-ter](#)) - [Art. 89, co. 1, lett. a\)](#)

Il ruolo dell'ingegnere con funzione di Coordinatore della Sicurezza (CS)

Titolo IV D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Campo di applicazione

Il Titolo IV contiene, oltre a misure organizzative speciali applicabili solo ai lavori edili o all'ingegneria civile, anche precetti posti generalmente a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; è questo il caso delle norme sulla sicurezza dei lavori in quota.



**Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
(CSP - CSE)**

Quali sono i soggetti obbligati nei cantieri temporanei o mobili?

I soggetti obbligati ad adempiere o a contribuire all'adempimento degli obblighi previsti dal Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono:

- il Committente;
- il Responsabile dei Lavori;
- il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP);
- il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
- l'impresa affidataria;
- le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi.

Per ciascuno di questi soggetti la normativa individua specifici obblighi con riferimento all'organizzazione del cantiere ed alla sua operatività in sicurezza finalizzata alla realizzazione dell'opera progettata.

Chi è il Committente?

Il Committente è il soggetto per conto del quale l'intera opera progettata viene eseguita all'interno di un cantiere indipendentemente da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione. Risponde agli obblighi decisionali e programmatico - progettuali di sicurezza del cantiere. Può essere un soggetto privato o pubblico e, in quest'ultimo caso, è identificato con il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. Qualora risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il Committente potrà svolgere direttamente il ruolo di CSP/CSE (art. 90 comma 6).

Chi è il Responsabile dei Lavori?

Il Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal Committente per adempiere a tutti o a parte degli obblighi ad esso attribuiti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nel cantiere.

Il decreto correttivo n. 106/2009 ha eliminato la coincidenza del responsabile dei lavori sia col progettista che col direttore dei lavori, identificati *ope legis* in tale figura (“tecnico controlla tecnico” si commentava a proposito), per cui oggi può essere chiunque.

Qualora risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il Responsabile dei Lavori potrà svolgere direttamente il ruolo di CSP/CSE (art. 90 comma 6).

Che requisiti deve avere un ingegnere per ricoprire l'incarico di CSP/CSE?

Il CSP ed il CSE sono figure professionali che devono essere in possesso di specifici requisiti sia per quanto riguarda i titoli di studio (art. 98 comma 1) e professionali che per quanto riguarda i corsi di formazione specifica (art. 98 comma 2). Oltre ai titoli di studio, riportati nel D.Lgs 81/2008, è infatti necessaria esperienza lavorativa e la frequenza di un corso di formazione specifico con verifica di apprendimento finale, conforme ai contenuti di cui all'Allegato XIV.

I contenuti minimi dei corsi di formazione riguardano:

- un modulo giuridico di 28 ore;
- un modulo tecnico di 52 ore;
- un modulo metodologico/organizzativo di 16 ore;
- una parte pratica di 24 ore;
- la verifica di apprendimento finale effettuata da una commissione di 3 docenti del corso con simulazione e test.

Importantissimi sono i commi 3 e 4 dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che specificano per l'appunto quanto segue:

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'ALLEGATO XIV. L'Allegato XIV è aggiornato con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'Allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2. 95

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'ALLEGATO XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

ALLEGATO XIV

CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

PARTE TEORICA

Modulo giuridico per complessive 28 ore

- La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le Direttive di prodotto;
- Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al [Titolo I](#). I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi;
- La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il [Titolo IV](#) del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Le figure interessate alla realizzazione dell'opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;
- La Legge-Quadro in materia di lavori pubblici ed i principali Decreti attuativi;
- La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.

Modulo tecnico per complessive 52 ore

- Rischi di caduta dall'alto. Ponteggi e opere provvisorie
- L'organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori
- Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza
- Le malattie professionali ed il primo soccorso
- Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche
- Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria
- I rischi connessi all'uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto
- I rischi chimici in cantiere
- I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione
- I rischi connessi alle bonifiche da amianto
- I rischi biologici
- I rischi da movimentazione manuale dei carichi
- I rischi di incendio e di esplosione
- I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati
- I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza

Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore

- I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza.
- I criteri metodologici per:
 - a) l'elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l'integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo;
 - b) l'elaborazione del piano operativo di sicurezza;
 - c) l'elaborazione del fascicolo;
 - d) l'elaborazione del Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi);
 - e) la stima dei costi della sicurezza.
- Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership
- I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

PARTE PRATICA per complessive 24 ore

- Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull'analisi dei rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze
- Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo
- Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza

- Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi del Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO

La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una Commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite:

- Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali
- Test finalizzati a verificare le competenze cognitive

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a *60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA*.

È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, *da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.*¹⁹

Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

INTERPELLI

[INTERPELLO N. 19/2014 del 06/10/2014 - Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza.](#)

[INTERPELLO N. 1/2019 del 31/01/2019 - Corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza – possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali](#)

Richiami all'Allegato XIV:

- [Art. 98, co. 2, 3 e 4 - Art. 98, co. 4](#)

Chi nomina il Coordinatore della Sicurezza?

Ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. commi 3 e 4 è il Committente che nomina il Coordinatore della Sicurezza (CS) in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE).

Importante! Al momento della nomina del CSP – CSE, il Committente deve verificarne l'**idoneità tecnico-professionale** ovvero il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (commi 1 e 2):

- tecnico in possesso di laurea o di diploma esplicitate nel comma 1;
- l'aver frequentato il corso base da 120 ore con verifica dell'apprendimento e relativi aggiornamenti (40 ore ogni 5 anni);
- il CSP/E deve dimostrare di aver avuto esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 1 anno (laureati quinquennali), 2 anni (laureati triennali), 3 anni (geometri, periti) con attestazione da parte di Datori di Lavoro o Committenti.

Il Coordinatore della Sicurezza deve essere sempre nominato?

La nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) è obbligatoria e deve essere contestuale all'affidamento dell'incarico al progettista quando per la realizzazione dell'opera è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici (art. 90, comma 3).

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) deve essere obbligatoriamente nominato prima dell'affidamento dei lavori (art. 90, comma 4) e anche quando la presenza di più imprese si verifichi in un momento successivo all'affidamento dei lavoratori ad un'unica impresa (art. 90, comma 5) ed in questo caso ha anche l'obbligo di redigere il PSC ed il fascicolo dell'opera.

Importante!

La figura del Coordinatore della Sicurezza può coincidere con il Committente/Responsabile dei Lavori, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ma non può coincidere con le seguenti figure (art. 89 comma 1 lettera f):

- datore di lavoro delle imprese esecutrici;
- datore di lavoro dell'impresa affidataria;
- dipendente delle imprese esecutrici;
- dipendente dell'impresa affidataria;
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione delle imprese esecutrici;
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'impresa affidataria.

Tali incompatibilità non operano in caso di coincidenza fra Committente e impresa esecutrice.

Quali sono gli obblighi del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)?

Ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il **Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)** durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte:

- redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che contiene l'individuazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che opereranno nelle varie fasi di realizzazione dell'opera (art. 100 - contenuti minimi definiti dall'Allegato XV) ;
- predispone il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera con tutte le misure di prevenzione e protezione da utilizzarsi per la sua realizzazione (contenuti minimi Allegato XVI);
- coordina l'applicazione delle disposizioni di sicurezza (scelte progettuali e GANTT), alle misure generali di tutela, valuta il rischio da ordigni bellici inesplosi, predispone il layout di cantiere e la stima dei costi della sicurezza (Allegato XV.4).

Quali sono gli obblighi del Coordinatore per l'esecuzione (CSE)?

Ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE):

- verifica l'applicazione delle disposizioni e procedure di lavoro previste nel PSC con opportune azioni di coordinamento e controllo;
- verifica l'idoneità del POS (contenuti minimi definiti dall'Allegato XV) delle ditte (da considerare come piano di dettaglio del PSC) ed eventualmente adegua PSC e fascicolo;
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- aggiorna il PSC in funzione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- organizza tra i datori di lavoro, la cooperazione il coordinamento delle attività e la reciproca informazione;

- segnala al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze rilevate;
- propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento, il CSE dà comunicazione dell'inadempienza all'ASL e all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competenti. Ancora il CSE:

- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- prima dell'inizio dei lavori indice una riunione preliminare di coordinamento a valle della quale redige un verbale di coordinamento;
- formalizza ogni sua visita in cantiere con un verbale di sopralluogo.

Cos'è il PSC?

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (Allegato XV al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) è il documento più importante ai fini della sicurezza di un cantiere temporaneo o mobile poiché contiene le indicazioni sul “come” quel cantiere dovrà essere strutturato per realizzare in sicurezza l’opera progettata.

Il PSC è specifico per il singolo cantiere e deriva direttamente dalle scelte progettuali effettuate dal progettista ed è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza nella fase della Progettazione (art. 91, comma 1, lett. a).

Cos'è il POS?

Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) è obbligatorio per tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici che operano in un cantiere temporaneo o mobile. Rappresenta la valutazione dei rischi specifici relativi alle attività che si eserciteranno in quel particolare cantiere essendo, infatti, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., art. 89, comma 1, lett. h, un obbligo non delegabile del datore di lavoro.

Il POS deve tenere in considerazione non solo le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre i rischi specifici connessi con l'attività da svolgere nel cantiere ma anche tutte le misure di prevenzione e protezione individuate e prescritte nel PSC per ridurre i rischi interferenziali derivanti dalla contemporanea presenza, sia spaziale che temporale, di più imprese nel medesimo cantiere temporaneo o mobile.

Cos'è la notifica preliminare?

Il Committente, o il Responsabile dei Lavori se incaricato, deve assolvere all'obbligo di invio della notifica preliminare all'ASL e alla Direzione Provinciale del lavoro (al Prefetto solo in caso di lavori pubblici) in caso di:

- cantieri con presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea;
- cantieri con la presenza di una sola impresa esecuttrice ma i cui lavori abbiano un'entità presunta superiore o uguale a 200 uomini-giorno;
- cantieri inizialmente non soggetti a notifica (con una sola impresa esecuttrice e di entità inferiori a 200 uomini-giorno) che lo diventano per variazioni in corso d'opera (art. 99, comma 1).

In caso di variazioni intervenute nel cantiere nel corso dell'esecuzione dei lavori, il Committente, o il Responsabile dei Lavori se incaricato, deve provvedere ad aggiornare la notifica. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e essere a disposizione degli organi di vigilanza.

Novità ottobre 2021

Piattaforma telematica S.I.N.O.P. (Sistema Inserimento Notifiche Preliminari) dedicata al comparto edile in provincia di Salerno.

*Grazie per
l'attenzione!*



*Per informazioni o chiarimenti:
r.delregno@gmail.com
cell. 347.8839411*


**KEEP
CALM
AND
BE AN
ENGINEER**

KeepCalmAndPosters.com